

# **CONSIGLIO COMUNALE**

# **Deliberazione**

N. 41 del 30/05/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di Maggio alle ore previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO		X
MANNUCCI LAURA	X		DI ROSA SIMONA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		CHIAVACCI GABRIELE		X
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		PICCHIELLI ANDREA	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO		X	BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		BATTINI VITTORIO		X
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati nº 24

Presenti n° 21 - Assenti n° 4

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario**Dott.ssa Cristina Buti.** Scrutatori: FLUVI SARA, GIACOMELLI LUCIANO, POGGIANTI ANDREA

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



### IL CONSIGLIO COMUNALE,

#### Premesso che:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la tassa rifiuti (TA.RI.), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- 1'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

#### Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2020 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani",
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio";

Richiamata la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), articolo 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di naturasanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Dato atto che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera f) della Legge 27.12.2017, n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera c) della Legge 27.12.2017, n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Dato atto che con propria deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" (MTR vigente fino al 2021);

#### Tenuto conto che:



## COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

- nel territorio in cui opera il Comune di Empoli è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con Determina del Direttore Generale dell' Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni di ATO Toscana Centro (Bando di Gara, GUUE 05.12.2012, S/234) CIG 4726694F44;
- in data 31/08/2017 è stato sottoscritto il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 26, comma 6, L.R. n. 61/2017 e dell'art. 203, D.Lgs. n. 152/2006, tra ATO Toscana Centro e il soggetto aggiudicatario ALIA Servizi Ambientali SpA per il periodo 2017-2037;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 con cui ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, confermando il percorso di approvazione previsto dal primo MTR che prevede, ai sensi dell'art. 7 della medesima deliberazione 363/2021:

- la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025 da parte del gestore del servizio rifiuti (nella fattispecie Alia Servizi Ambientali);
- la validazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente (ATO Toscana Centro);
- la successiva approvazione da parte di ARERA;

Dato atto che il perimetro gestionale definito dalla Delibera 363/2021/R/RIF è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della Concessione affidata ad Alia;

# Richiamate:

- la successiva determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF con cui l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7 comma 3 della delibera n. 363/2021 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo ha esplicitato chiarimenti in ordine all'applicazione del MTR-2;
- la deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 con cui l'Autorità ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all'art. 238 TUA, così come modificato dal Dlgs n. 116/2020;

Considerato che il nuovo metodo ARERA tiene conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

Dato atto, altresì, che il metodo MTR-2 prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie di cui all'anno -1;

Preso atto che, alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR-2:

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa), da determinarsi in virtù dei risultati ambientali raggiunti da ciascuna amministrazione comunale;
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (*QLa*), ivi incluse le variazioni per l'adeguamento agli obblighi e standard di servizio minimi previsti dal TQRIF;



## COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

• il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (*PGa*);

## CONSIDERATO che l'art. 6 dell'MTR-2 stabilisce che:

- i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
- i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti o per ciascun anno (2022,2023, 2024, 2025) per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
  - per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; con riferimento ai costi d'investimento:
  - per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
  - ▶ per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2);

RILEVATO che, con Determinazione n. 49 del 28.03.2022 del Direttore Generale di ATO Toscana Centro, è stato individuato nello Schema regolatorio IV "Livello di qualità avanzato" il quadrante di riferimento per quanto attiene alla disciplina introdotta dalla Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (TQRIF);

Vista la Deliberazione dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani n. 7/2022 del 23/05/2022 avente ad oggetto "Proposta tariffaria per i Comuni di ATO Toscana Centro della gestione ALIA SpA per il secondo periodo regolatorio 2022-2025: Approvazione" (Allegato A), trasmessa da ATO Toscana Centro in data 24/05/2022, con propria nota assunta al prot. 35932/2022, con cui è stata approvata la predisposizione del Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Allegato 1), in conformità all'Allegato 1 della Delibera 443, per ciascun Comune della gestione Alia, nonché la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa tra cui, in particolare:

- Relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (Allegato 2);
- Dichiarazione del gestore, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante di ALIA Servizi Ambientali Spa che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Esaminato pertanto il Piano Finanziario validato da ATO Toscana Centro, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, redatto seguendo le linee previste da ARERA e utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti MTR-2;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;



Considerato che, l'elaborazione del PEF pluriennale, come comunicato da ATO Toscana Centro con propria nota prot. 1035 del 19.04.2022, assunta al prot. 26374/2022, ha evidenziato il superamento del limite tariffario di cui all'art. 4 dell'MTR-2 Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/rif, a causa dell' incremento dei costi operativi associati al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, dell'incremento dei costi d'uso del capitale come previsti dal Titolo IV del Metodo e in particolare dall'incremento della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti; pertanto, l'Autorità ha ritenuto necessario rimodulare la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario nelle diverse annualità del PEF pluriennale di ciascun ambito tariffario della gestione ALIA per consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti determinazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 4.5 del MTR-2;

#### Dato atto che:

- con procedure partecipate dal gestore ALIA, è stata determinata l'entità del riconoscimento degli oneri ammissibili ai sensi del MTR-2 non ancora recuperati, provvedendo alla rimodulazione dell'eccedenza tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, anche successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio della gestione della gestione ALIA;
- ALIA ha prospettato all'Autorità e inserito nell'elaborazione del PEF grezzo di ciascuno dei Comuni gestiti, una proposta di rimodulazione con eccedenza delle entrate tariffarie di riferimento rispetto al limite;
- la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario, anche in considerazione di quanto già emerso in sede di predisposizione tariffaria per le annualità 2020 e 2021, è stata validata da ATO Toscana Centro e ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dei gestori e coerente con gli obiettivi di adeguamento tecnico del servizio;

Evidenziato pertanto che, sulla base del suddetto PEF:

- il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 è pari ad € 11.257,513, per l'anno 2023 è pari a € 12.151.815, per l'anno 2024 è pari a € 12.882.516 e per l'anno 2025 è pari a € 13.623.530;
- il costo del Gestore del Servizio di igiene urbana per il 2022 è pari a € 8.572.324 Iva esclusa;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto conseguentemente del Piano economico finanziario, validato da ATO Toscana Centro, riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale sarà inviato ad ARERA da parte di ATO Toscana Centro per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore III Politiche Territoriali Ing. Alessandro Annunziati, e il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore VI



"Servizi Finanziari e Sistemi Informatici" Dott.ssa Cristina Buti, allegati che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori:

Presenti al voto n. 21 Favorevoli n. 15

Contrari n. 5 (Poggianti, Di Rosa, Picchielli, Beatrice Cioni, Masi)

Astenuti n. 1 (Baldi)

#### **DELIBERA**

- 1. DI PRENDERE ATTO del Piano economico finanziario pluriennale 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei relativi allegati, validati da ATO Toscana Centro con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23.05.2022, cui si rimanda per i relativi allegati, e redatto secondo i criteri previsti dal metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021;
- 2. di dare atto che:
- l'ammontare del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è pari per l'anno 2022 ad € 11.257,513, per l'anno 2023 a € 12.151.815, per l'anno 2024 è pari a € 12.882.516 e per l'anno 2025 è pari a € 13.623.530;
- il costo totale del gestore del servizio di igiene urbana per l'anno 2022 è pari a € 8.572.324 Iva esclusa che trova copertura sul capitolo n. 899001 "Servizio rifiuti solidi urbani" del bilancio di previsione 2022/2024;
- 3. di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
- 4. di dare atto che il PEF 2022-2025 allegato (All.1) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, è costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione (All.2), secondo il modello ARERA;
- 5. di dare atto che il PEF viene aggiornato secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
- di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF 2022-2025 sarà trasmesso ad ARERA mediante l'apposita piattaforma on-line, a cura dell'ETC ATO Toscana Centro, per l'approvazione definitiva, unitamente a tutti i documenti allegati e richiesti dal sistema;
- 7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8. di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento



# COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

## Quindi il CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di dare attuazione a quanto disposto, con successiva votazione e con voti:

Presenti al voto n. 21 Favorevoli n. 17

Contrari n. 3 (Poggianti, Di Rosa, Picchielli)

Astenuti n. 1 (Baldi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Mantellassi Alessio Il Vice Segretario Dott.ssa Cristina Buti

\_\_\_\_\_